



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3: "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 – 2026"

Relazione tecnica

Art. 1 Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La conferma anche per il 2024 dell'esenzione IMIS di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 (Cooperative Sociali ed ONLUS di natura commerciale) fa ritenere congruo un onere finanziario a carico del bilancio della Provincia pari a circa 380.000 euro. Infatti l'esenzione genera minor gettito IMIS in capo ai Comuni interessati (una trentina circa), ai quali va garantito un trasferimento compensativo nell'ambito della finanza locale, trattandosi di decisione esentiva della Provincia e non decisa autonomamente dai Comuni (art. 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014). La quantificazione del minor gettito nel predetto importo consegue ai calcoli posti in essere nei periodi d'imposta dal 2016 al 2023, anni nei quali l'esenzione ha trovato applicazione. I Comuni, nei primi mesi dell'anno successivo, certificano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e quantificano il minor gettito. Negli anni l'andamento del trasferimento compensativo ha oscillato tra 250.000 e 400.000 euro, in ragione della sussistenza o meno, in capo ai contribuenti, del requisito del "de minimis" relativo alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, si deve ritenere che il minor gettito stimato in 380.000 euro per il 2024 risulti congruo, in quanto appunto fondato sulla serie storica dell'identico trasferimento compensativo tra il 2016 ed il 2023.

La predetta spesa trova copertura per l'anno 2024 nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai comuni).

Art. 2 Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 in materia di assunzioni per i giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026"

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale, in quanto le eventuali assunzioni saranno effettuate con oneri a carico del bilancio comunale, previa verifica del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio dell'ente medesimo, verifica che dovrà essere asseverata da parte dell'organo di revisione. Si ipotizza un'assunzione a tempo determinato per ciascuno dei comuni interessati (Tesero, Predazzo e Baselga di Pinè) per un costo complessivo di circa 110 mila euro annui.

Art. 3 Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

In base alle interlocuzioni con le forze dell'ordine, l'intervento della Provincia consiste nell'acquisto di 6 motociclette da mettere a disposizione dell'Arma dei Carabinieri per potenziare la capacità, la capillarità e la tempestività dell'intervento degli agenti. Per ogni motocicletta si stima un costo complessivo, incluso l'allestimento, di circa 20 mila euro. La norma comporta quindi un onere di 120 mila euro sull'anno 2024. Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), Capitolo 205250 (Sistema integrato di sicurezza – c/capitale).

Art. 4 Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2022-2024 e per i nuovi ordinamenti professionali

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Commi da 1 a 4 - I commi in esame prevedono lo stanziamento di risorse per la copertura degli oneri che deriveranno dagli aumenti retributivi con effetto dal 1 gennaio 2024 nell'ambito del rinnovo dei CCPL 2022-2024 del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'art. 54 della legge sul personale della Provincia, nonché del personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.

Nello specifico le risorse per l'anno 2024 a regime ammontano ad euro 119 milioni di euro e sono così determinate:

- *102 milioni di euro risultanti dalla somma di 105 milioni di euro calcolati, così come definito nell'ambito del Protocollo di Intesa di data 18 luglio 2023, applicando la percentuale del 5,91% al monte salari 2021 di tutti i comparti di contrattazione provinciale – pari a circa 1,77 miliardi -, e di 2 milioni di euro stimati nel medesimo Protocollo per il finanziamento dell'aumento a 7 euro del valore del buono pasto elettronico, nettizzata della somma di 5 milioni di euro già autorizzati a regime a partire dal 2024 con l'art. 10, comma 3, della legge provinciale n. 9/2023;*
- *15 milioni di euro per il finanziamento del nuovo ordinamento professionale, delle procedure di progressione e del trattamento accessorio limitatamente al personale appartenente alle tre aree negoziali delle categorie dei Comparti AALL, Sanità e Scuola, così come definito nell'ambito del Protocollo di intesa di data 18 luglio 2023 corrispondenti alla percentuale dell'1,34% del monte salari 2021 – pari a circa 1,120 miliardi-;*
- *2 milioni di euro da destinare all'area negoziale delle categorie del Comparto Sanità per il completamento degli impegni assunti dalla Provincia con il Protocollo di intesa di data 5 dicembre 2022 quale concorso al finanziamento dell'ordinamento professionale. Le risorse corrispondono allo 0,64% del monte salari 2021 di detta area negoziale - pari a circa 313 milioni-.*

Per i fini di cui ai commi 1 e 3 di questo articolo è stanziata in bilancio la spesa di 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva), Titolo 1 (Spesa corrente), Capitolo 953300 (Fondo per i rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 119 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 5. La disposizione non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale in quanto è volta a coordinare i trasferimenti effettuati dalla Provincia in favore degli enti per la copertura degli oneri per la contrattazione collettiva con le risorse dei bilanci dei medesimi enti finanziati dalla Provincia in via ordinaria e prevalente.

Art. 5 Integrazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Commi da 1 a 3 e comma 6 – Nessuno in quanto trattasi di norma di natura ordinamentale che si limita a specificare le modalità di attribuzione degli incarichi di sostituto dirigente/direttore.

Comma 4 - La norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'eventuale attivazione dei distacchi, come espressamente previsto dalla norma, può intervenire unicamente nel limite della spesa di personale dei singoli enti.

Comma 5 - Nessuno in quanto si tratta di una precisazione delle modalità di calcolo dei costi dei contratti collettivi.

Art. 6 Concorso pubblico straordinario per l'accesso alla qualifica di direttore d'ufficio

Impatto organizzativo-procedurale

L'organizzazione di un unico concorso per più uffici consente di snellire e semplificare le procedure di accesso.

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale, in quanto inserisce la possibilità di svolgere un'unica procedura concorsuale per la copertura di più uffici, comportando quindi un probabile risparmio di spesa.

Art. 7 Modificazione dell'articolo 39 octies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno in quanto trattasi di norma di natura ordinamentale.

Art. 8 Modificazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno si tratta di una disposizione di carattere procedurale.

Art. 9 Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993) e di disposizioni regolamentari connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1 - La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto il compenso riconosciuto ai commissari straordinari eventualmente nominati per effetto della disposizione in oggetto sono ricompresi nel quadro economico dell'opera.

Altri commi - Nessuno in quanto la garanzia di cui trattasi è a carico dell'appaltatore.

Art. 10 Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto l'eventuale acquisizione del terreno avviene nell'ambito del quadro economico dell'opera o dell'intervento di riferimento.

Art. 11 Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Commi da 1 a 4 – La norma non ha impatto finanziario in quanto le risorse necessarie per attivare le modifiche sono contenute nei vincoli definiti dalla legge – si tratta della quota dell'imposta di soggiorno che per legge è destinata alle Agenzie territoriali d'area - garantendo quindi la neutralità di oneri a carico del bilancio provinciale. In particolare le modifiche attengono:

- *al comma 1 alla possibilità per le Agenzie territoriali d'area di sperimentare eventuali prodotti anche in singoli ambiti di interesse e appartenenza dell'agenzia.*
- *al comma 3 a definire al meglio il campo di intervento delle agenzie territoriali d'area in termini di progettazione di eventuali prodotti turistici, e il supporto di Trentino Sviluppo nell'eventualità si proceda nella successiva realizzazione dell'investimento.*
- *al comma 4 a consentire alla Provincia di indirizzare le Agenzie territoriali d'area a sviluppare attività che si ritengono strategiche e di interesse collettivo per un determinato territorio che rappresentano.*

Comma 5 – La modifica normativa prevede che una percentuale minima del 5% della quota di imposta di soggiorno possa essere destinata alle Agenzie territoriali d'area, differenziabile da un'Agenzia all'altra, per definire al meglio gli impegni finanziari da assumere sulla base delle progettualità da realizzare. La definizione della misura è stabilita dalla Giunta provinciale. L'impatto finanziario è neutro in quanto è nell'ambito del gettito totale dell'imposta provinciale di soggiorno che la quota non destinata alle ATA viene destinata alle APT oppure alla Provincia per essere utilizzata direttamente dagli stessi per finanziare specifiche azioni o progettualità.

Art. 12 Modificazioni dell'articolo 30 bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22.

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1 - Il comma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto quantificato in sede di introduzione della misura (legge provinciale n. 4 del 2023) per le ragioni che seguono. In tale sede è stata autorizzata una spesa di euro 605 mila quantificata stimando in 121 le unità immobiliari potenzialmente interessate. Il numero delle predette unità è frutto di un'analisi delle visure catastali effettuata a prescindere dal titolo posseduto dal fruitore delle medesime. Non viene quindi ampliato il numero dei potenziali beneficiari - si conferma infatti in 121 il numero dei potenziali fruitori del beneficio ricomprendendo fra essi anche gli eventuali titolari di contratto di locazione, che altrimenti sarebbero rimasti esclusi.

Comma 2 - Per la concessione dei contributi in esame viene messo a disposizione un budget di 330 mila euro calcolato come di seguito. Si è ipotizzato che, in base all'attuale organizzazione degli spazi di cantiere in corrispondenza dell'imbocco Nord delle future gallerie, venga individuata la medesima area definita per l'applicazione dell'art. 30 bis comma 1 della legge provinciale 22 del 27 dicembre 2021. Pertanto le unità immobiliari potenzialmente beneficiarie risultano essere 33 relative a unità immobiliari corrispondenti alle categorie catastali A/10 (Uffici e studi privati), C/1 (Negozzi e botteghe), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (Opifici) e D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) (indicazioni fornite dal Comune di Trento). Indicativamente il contributo medio sarà pari a 10 mila euro per ciascuna attività in esercizio alla data del 2 marzo 2023 (data di consegna delle prestazioni all'impresa aggiudicataria) e alla data di approvazione della presente norma. La spesa complessiva è pertanto quantificata per l'anno 2024 in euro 330 mila euro e trova copertura nell'ambito della missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 1 (Spese correnti) - Cap. 651055 (Indennità per ricollocazione prima casa).

Comma 3. Il comma in esame prevede che, utilizzando le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, siano effettuati una serie di approfondimenti giuridici e tecnici sulle aree comprese nel SIN "Trento Nord", tramite un gruppo di lavoro interdisciplinare che dovrebbe essere composto da Provincia, Comune di Trento, Università di Trento, Ispra, Avvocatura dello Stato ed altri eventuali consulenti esterni.

Il gruppo dovrà approfondire:

- *per la parte giuridica sia profili penali legati all'inquinamento, che profili civilistico-amministrativi legati alla proprietà (obblighi connessi secondo il codice dell'ambiente) nonché*

aspetti procedurali qualora vi sia l'obiettivo di acquisizione dell'area per destinare la stessa a finalità pubbliche;

- *per la parte tecnica le modalità migliori di bonifica dei suoli, anche sulla scorta di esperienze internazionali.*

Le somme messe a disposizione dalla normativa statale ammontano a 2 milioni di euro riferiti per circa 500 mila euro all'analisi giuridica e per circa 1,5 milioni di euro all'analisi tecnica, ivi inclusi eventuali fasi e processi sperimentali.

Tale spesa trova copertura per l'anno 2024, nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 03 (Rifiuti), Titolo 2 (Spese in conto capitale), Capitolo 804500-002 (ADEP – Bonifica siti contaminati).

Art. 13 Disposizione temporanea per il coordinamento dei progetti di coltivazione di cave di porfido afferenti a concessioni in scadenza

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 14 Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto si limita unicamente a prevedere un'ulteriore fattispecie di intervento che può essere effettuato con il ricorso a soggetti coinvolti nel progettone.

Art. 15 Modificazione dell'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Impatto organizzativo-procedurale

L'istanza per l'accesso al beneficio è presentata dai cittadini tramite gli enti di Patronato utilizzando la piattaforma informatica denominata "Sistema ICEF", attualmente gestita da Trentino Digitale SpA. La modifica del requisito della residenza in Italia, che passa da 10 a 5 anni, di cui gli ultimi due continuativi, comporta quindi una modifica della struttura dell'istanza e, in modo particolare, della struttura della piattaforma informatica.

Un ulteriore onere organizzativo consiste nella comunicazione ai Patronati e ai cittadini, nonchè, a partire dal 1 gennaio 2025, alla commissione consiliare competente.

Impatto finanziario

La vigente disciplina provinciale in materia di assegno unico provinciale prevede, per l'accesso alla cosiddetta "quota A", anche il possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 4 del 2019 per beneficiare del reddito di cittadinanza.

In considerazione della scadenza della Legislatura, con le elezioni del nuovo Consiglio provinciale fissate per il 22 di ottobre 2023, l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Provincia autonoma di Trento è stata anticipata e resa contestuale all'approvazione dell'assestamento del bilancio 2023. Cosicché il bilancio di previsione 2024 è stato approvato con la legge provinciale n. 10 di data 8 agosto 2023.

In tale sede, in relazione all'intervenuta approvazione del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48, era noto il fatto che, a decorrere dal 1 gennaio 2024 sarebbe venuta meno la disciplina del reddito di cittadinanza, in quanto sostituito dall'assegno di inclusione. Conseguentemente era noto che sarebbe venuta meno, al fine di poter beneficiare della quota A dell'assegno unico provinciale, la necessità di possedere i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno necessari per beneficiare del reddito di cittadinanza. Sarebbe quindi rimasto in vigore esclusivamente il requisito dei tre anni di residenza in provincia di Trento previsto dal comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 e dal relativo regolamento di attuazione.

Il decreto legge n. 48 del 2023, nel disciplinare l'assegno di inclusione, ha previsto, per l'accesso alla misura, dei diversi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, tra cui l'essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

La proposta normativa in esame modifica la disciplina della quota A dell'assegno unico provinciale, al fine di richiamare la suddetta normativa in materia di assegno di inclusione e uniformare i requisiti previsti per l'accesso alla misura provinciale con quelli previsti a livello statale per l'accesso all'assegno di inclusione, misura avente analoghe finalità.

Rispetto agli elementi assunti a riferimento in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026, si ha quindi un restringimento della platea dei beneficiari della quota A dell'assegno unico provinciale, in quanto oltre al possesso del requisito dei tre anni di residenza in provincia di Trento, si rende ora necessario anche il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Da ciò deriva che la norma in esame non determina una maggiore spesa a carico del bilancio provinciale rispetto a quella autorizzata in sede di bilancio di previsione 2024-2026. Anzi, dalla stessa potrebbe derivare una minore spesa stimabile, su base annua, in circa 735 mila euro, tenuto conto che circa 300 famiglie non beneficerebbero del sussidio sulla base dei requisiti introdotti dalla presente disposizione e che il sussidio medio annuo a famiglia ammonta a euro 2.451.

Art. 16 Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La riduzione del numero massimo di bambini per classe, da 25 a 24, anche per l'anno scolastico 2024-2025, già applicata dall'anno scolastico 2021-2022, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, poiché si stimano anche per la programmazione dell'anno scolastico 2024-2025 contingenti pari o inferiori a quelli dell'anno scolastico 2023-2024: 12.470 bambini, 639 sezioni, 1.279 posti di personale insegnante a tempo indeterminato, 639 posti di personale ausiliario a tempo indeterminato. Si stima inoltre parimenti invariato anche l'ammontare programmato degli altri costi di funzionamento. Dalla lettura delle iscrizioni alle scuole

dell'infanzia degli ultimi otto anni e dalle rilevazioni sull'andamento delle nascite, si ritiene che anche nei prossimi anni il trend delle iscrizioni nelle scuole dell'infanzia si manterrà costante e più probabilmente in calo e di conseguenza il numero di sezioni non subirà incrementi.

Art. 17 Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

L'eventuale estensione dell'orario prolungato nelle scuole dell'infanzia ricadenti nei territori di Palù del Fersina, Frassilongo e Luserna potrebbe richiedere l'assunzione di un'unità di personale a tempo parziale per un costo stimato in 25 mila euro complessivi annui. Nel piano delle scuole dell'infanzia sono già previste risorse per far fronte a eventuali ulteriori necessità tra le quali può rientrare anche la fattispecie in esame. La norma pertanto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio provinciale e trova copertura nell'ambito delle somme stanziare nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 1 (Istruzione prescolastica), Titolo 1 (spese correnti), Capitoli 259504 (Personale scuole infanzia - Retribuzioni), 259506 (Contributi sociali), 259507 (Irap) e 250550-003 (Contributi gestione scuole infanzia - Comuni).

Art. 18 Modificazione dell'articolo 24 (Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale, in quanto trattasi di una proroga dei termini volta a consentire le assunzioni di personale già previste in sede di approvazione della norma (circa 45 unità) ma non formalizzate nei termini che si vanno a prorogare (31/12/2023)

Art. 19 Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 20 Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno in quanto trattasi di ulteriori modalità di reclutamento del personale del comparto sanità.

Art. 21 Integrazione dell'articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Come espressamente previsto dalla disposizione in esame i lavori di adeguamento del presidio ospedaliero Santa Chiara alla normativa antincendio sono pianificati e attuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in coerenza con la programmazione finanziaria della stessa e quindi nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio dell'Azienda medesima. Nello specifico l'attuale piano dell'Azienda finalizza a interventi di adeguamento antincendio delle strutture 54,5 milioni di euro.

Art. 22 Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 23 Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione 2024-2026

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 2 – In relazione al rinnovo del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali con la norma si provvede, ai fini delle rinegoziazioni dei contratti con le medesime cooperative, a integrare per un importo di 1 milioni di euro a decorrere dal 2024 l'apposito fondo istituito con la legge provinciale di assestamento 2023 (L.P. n. 9/2023) per sostenere l'onere a livello locale. La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto trattasi di una ridestinazione di risorse nell'ambito della medesima unità di voto (Fondi di riserva).

Altri commi - Nessuno in quanto trattasi di una norma che dispone le necessarie autorizzazioni di spesa con le relative coperture nonché le variazioni al bilancio previsione.

Art. 24 Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno in quanto la spesa riconosciuta trova copertura nell'anno, nella missione, nel programma e nel capitolo riportati nel relativo allegato.

Art. 25 Reviviscenza di disposizioni legislative abrogate

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto va a recuperare disposizioni abrogate con la legge di assestamento del bilancio di previsione 2023-2025 (legge provinciale n. 9/2023), le cui spese derivanti - stimate in circa 17 mila euro annui - erano comunque state autorizzate già in sede di bilancio di previsione 2023-2025.